

Numero  
1276

sl

0

Bellinzona  
13 marzo 2024

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato dell'economia  
SECO  
Holzikofenweg 36  
3003 Berna

Invio per posta elettronica  
[info.paga@seco.admin.ch](mailto:info.paga@seco.admin.ch)

### **Procedura di consultazione – Modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) per l'attuazione delle mozioni 20.4738 Ettlín e 21.3599 CET-N**

Gentili signore,  
egregi signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla consultazione in oggetto, che ha senz'altro attirato la nostra attenzione poiché nel nostro Cantone dal 2021 è in vigore un salario minimo e il mercato del lavoro rappresenta una tematica spesso d'attualità.

In merito alla proposta di introdurre nella LOCCL una deroga al principio secondo cui un CCL con forza obbligatoria non può essere contrario alle disposizioni imperative del diritto cantonale o federale, condividiamo l'opinione del Consiglio federale sulle criticità giuridiche che tale modifica potrebbe causare. Riteniamo, infatti, che l'attuazione della mozione Ettlín possa ledere il principio della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Questi ultimi, come già stabilito a più riprese dal Tribunale federale, sono competenti per legiferare in materia di salari minimi aventi scopo protettivo di natura sociale. Essi devono, dunque, rimanere liberi di stabilire autonomamente se ai rapporti di lavoro regolati da CCL aventi forza obbligatoria sia applicabile o meno la legge cantonale e il relativo salario minimo. Si osserva al riguardo che nel nostro Cantone il legislatore ha stabilito che i rapporti di lavoro sottoposti a CCL aventi salari minimi obbligatori, siano essi decretati con forza obbligatoria o meno, non sono assoggettati alla legge sul salario minimo (art. 3 cpv. 1 lett. i LSM). Tale eccezione si fonda direttamente sull'art. 13 cpv. 3 della Costituzione cantonale, che pone l'obiettivo di fissare un salario minimo a coloro che non rientrano nel campo d'applicazione di un contratto collettivo di lavoro – di obbligatorietà generale o no – con salario minimo obbligatorio, come pure sulla volontà dal legislatore di favorire il partenariato sociale, che gioca un ruolo prioritario nella nostra economia. Ciò considerato, anche se il nostro Cantone non è direttamente toccato dalla proposta, siamo contrari alla modifica dell'art. 2 cifra 4 LOCCL.

Salutiamo invece, favorevolmente l'introduzione di una base legale che permetta a ogni datore di lavoro o lavoratore sottoposto a un CCL avente forza obbligatoria di consultare i conti annuali delle commissioni paritetiche. Tale diritto favorirebbe infatti una maggiore trasparenza, in particolare tra l'organo di controllo e i datori di lavoro o i lavoratori a cui l'applicazione di un CCL – nonché il pagamento di contributi – viene imposto dall'autorità.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet